Questa è la copia cache di Google di http://www.anci.it/stampa.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=27045. È un'istantanea della pagina visualizzata il 11 feb 2011 06:53:25 GMT. Nel frattempo la pagina corrente potrebbe essere stata modificata. Ulteriori informazioni

Sono stati evidenziati i seguenti termini usati nella ricerca: **anci comuni testamento biologico**

Versione solo testo

APPUNTO SU CIRCOLARE AVENTE AD OGGETTO I REGISTRI PER LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

La circolare in oggetto sottoscrittta dal Ministro dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, afferma che "sono pervenute a questi Ministeri alcune richieste di parere, formulate dai **Comuni**, relativamente alla possibilità che gli stessi possano istituire appositi registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, per i trattamenti medici che ciascun cittadino intenda ricevere o rifiutare nelle situazioni in cui perda la capacità di esprimere una propria volontà".

Quanto alle indicazioni contenute nella Circolare interministeriale si fa presente quanto segue.
Innanzitutto, si afferma che "in linea generale occorre considerare che la materia del "fine vita" rientra nella esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulta da questi regolata". Questa affermazione è ovviamente esatta e non confutabile.
Successivamente, si afferma che, di conseguenza, "l'intervento del comune in questi ambiti appare pertanto esorbitante rispetto alle competenze proprie dell'ente locale e si traduce in provvedimenti privi di effetti giuridici". Questa seconda affermazione, nella sua nettezza, è accettabile solo se applicata a ipotesi nelle quali il Comune pretende di intervenire a disciplinare in materia di fine vita, giacché è pacifico che, in questa materia, non ha competenza alcuna e dunque ogni intervento sarebbe ovviamente privo di ogni effetto giuridico.

Altra e diversa questione è verificare quale sia l'ambito d'intervento dei Comuni e le caratteristiche dei registri istituiti.
Infatti i **Comuni**, a quanto è dato sapere, non hanno in alcun caso preteso di disciplinare in materia di fine vita, ma hanno solo istituito "registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento".
Dunque la questione è se, fermo restando che i Comuni non hanno certamente competenza in materia di "fine vita", essi possano o meno istituire registri per raccogliere eventuali dichiarazioni relative alla fine vita e se si secondo quali modalità e limiti.
A questo proposito, la Circolare afferma che "i registri istituiti presso le pubbliche amministrazioni rispondono a preminenti finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni (provenienza e data deposito di un determinato documento, dati identificativi di una persona, ecc..)". Affermazione anche questa sostanzialmente condivisibile e accettabile in quanto si limita a definire le finalità generali dei registri.
Così come appare condivisibile anche l'affermazione successiva, secondo la quale "Il compito di disciplinare in materia delle certezze giuridiche, implicando rilevanti effetti che possono condizionare l'esercizio di diritti fondamentali, è sempre stato riservato allo Stato, al quale spetta stabilire gli effetti probatori degli atti conservati da pubblici ufficiali (si vedano, ad esempio, gli articoli da 449 a 455 del codice civile per quanto riguarda lo stato civile)", nonchè il richiamo ai limiti in cui i **Comuni** possono gestire i servizi elettorale, di stato civile e di anagrafe, e la titolarità statale della individuazione degli effetti che i registri tenuti a questi fini possono avere.
Tutto quanto finora esaminato, tuttavia, a nulla vale ai fini di negare la possibilità per i **Comuni** di tenere questi registri.
Su questo punto infatti può ritenersi che **i presupposti della legittimità della istituzione e tenuta di tali registri, in via generale possa essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità"** (art. 13, comma 1, del d.lgs. n.267 del 2000).

Altra cosa è **valutare modalità e garanzie** , su questo i casi segnalati, che interessano circa 70 **Comuni**, presentano ? va detto- caratteristiche differenziate.
Alcuni registri raccolgono le **attestazioni** dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/altro depositario) al fine di garantirne la certezza della data di presentazione e a fonte di provenienza..
In altri casi i registri raccolgono oltre a ciò anche **il testamento biologico, sigillato in busta chiusa**, per l'eventuale consegna a soggetto legittimato (medico/fiduciario/altro).
In altri casi ancora sono state anche predisposti dei **modelli di dichiarazione anticipate**.
Relativamente a queste ultime due situazioni riscontrate, si può ritenere che in assenza di una specifica disciplina normativa, si configuri un'attività che potrebbe essere in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali tutela della salute, della privacy e della famiglia..
Relativamente invece al primo caso come descritto, si può ritenere, in difformità a quanto affermato dalla circolare interministeriale, che, sebbene in assenza di specifiche previsioni legislative o regolamentari, in quanto trattasi di raccolta di dichiarazioni di volontà attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione di fine vita, si possa ricondurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Sembra, pertanto, legittimo che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art. 47 del d.p.r. n. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale.

Altra questione ancora è assegnare specifica efficacia giuridica alla tenuta di tali registri e alle dichiarazioni in essi contenute, efficacia diversa e maggiore da quella che tali dichiarazioni hanno di per sé, quali autonome manifestazioni di volontà del dichiarante che il Comune si limita a raccogliere e custodire secondo le modalità indicate nelle delibere adottate. Su questo punto, risulta chiaro che in quanto tali, ed in assenza di apposita normativa, tali registri non possano esplicare alcun effetto giuridico.
Relativamente al punto prospettato nella parte conclusiva della Circolare circa eventuali responsabilità di carattere erariale a carico dell'ente, in considerazione delle ragioni suesposte, tale profilo andrebbe escluso.

Per quanto riguarda altre **considerazioni di ordine più generale**, non si può tacere che l'azione svolta da alcuni **Comuni** con l'istituzione di questi registri si fonda sulla volontà di offrire una risposta ad una diffusa domanda sociale di poter dare un rilievo esterno, anche solo simbolico, a manifestazioni di volontà che, anche la Cassazione nel caso Englaro ha riconosciuto poter avere un valore giuridico e che purtroppo allo stato non trovano ancora alcuna compiuta disciplina nella legislazione statale (come anche la Circolare riconosce).
Il che sembra consentire di poter dire che la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale, e mai negata, competenza dei **Comuni** a dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini, sempre che, così facendo, essi non violino la legge. In altre parole, si può fondare la legittimità dell'azione comunale in una generica e generale competenza innominata a far fronte comunque alle esigenze delle proprie comunità quando questo avvenga senza violazione di leggi, secondo il principio in base al quale ciò che non è vietato è permesso, ferma restando il rispetto di situazioni giuridiche altrui.
Rimane, inoltre, da sottolineare l'opportunità, visto l'irrompere nel dibattito pubblico di una questione così delicata che prima atteneva a sfere diverse e che oggi il progresso tecnico e scientifico obbliga ad affrontare con strumenti e canoni interpretativi nuovi, considerato inoltre che ormai proposte di legge sono incardinate da almeno due legislature, di dettare una disciplina normativa in questa materia.
Esigenza intercettata dal Comune, in quanto ente a fini generali, e che certamente merita un quadro normativo appropriato.
Merita, inoltre, sottolineare le modalità con cui il Governo ha valutato di intervenire, rispetto certo ad un aspetto limitato, ma rilevante della materia, ossia una circolare. Quindi con un approccio manifestamente burocratico, minimalista e disattento alle motivazioni generali che

possono aver mosso l'operato dei **Comuni**.
Nella consapevolezza che tutte le implicazioni, giuridiche e politiche, legate a una tematica così articolata possono generare conclusioni ed interpretazioni che si prestano a letture diverse in un ambito delicato come quello in questione, può certamente apparire utile che **ANCI** chieda al Governo di poter esaminare più a fondo del ruolo e dei poteri dei **comuni**. Non si tratta di entrare irriguardosamente dentro una discussione delicata oltre ogni limite ma di poter discutere con pari dignita' delle competenze dei **comuni**. Tale discussione poteva sicuramente essere anticipata e poteva consentire al Governo e all'**Anci** di poter condividere una lettura delle norme, fermo restando lo spazio di autonomia di ogni singolo comune, base dell'ordinamento istituzionale vigente.

COPIA PRIVA DI VALORE LEGALE

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 159 del 21/12/2010

OGGETTO:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 30.11.2010 AFFERENTE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO. ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI.

L'anno duemiladieci addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

All'appello risultano :

CANOVI ROMANO	Sindaco	Presente
FERRARI GIULIANO	Assessore	Presente
GALLI FABRIZIO	Assessore	Presente
GIANELLI FAUSTO	Assessore	Presente
ISEPPI STEFANO	Vice-Sindaco	Presente
PARENTI ANTONIO	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assenti N. 0

Assiste alla seduta il Segretario GIOVANELLI GIAMPAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CANOVI ROMANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 30.11.2010 AFFERENTE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO. ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI.

la Giunta Comunale

Preso atto che con deliberazione ultima n. 148 del 30.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, questa Giunta Comunale, in esito alla comunicazione pervenuta da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Modena (Prot. n. 20177/2010) conseguente a specifica circolare del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministero della Salute, disponeva la sospensione cautelativa e temporanea, con effetto immediato, del servizio offerto relativamente alla tenuta del "Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – testamento biologico" di cui alle deliberazioni C.C. n. 38/2009 e G.C. n. 2/2010;

Atteso che l'Amministrazione, successivamente alla sospensione cautelativa di che trattasi ha attivato una verifica tecnica e giuridica finalizzata a valutare in modo approfondito gli effetti giuridici della circolare di che trattasi e la possibile riattivazione del servizio nel rispetto dei principi giuridici esplicitati nella circolare stessa prevedendo gli eventuali adeguamenti sostanziali e procedimentali;

Considerato che dall'analisi effettuata della circolare più volte citata e degli altri contributi interpretativi forniti da soggetti terzi, quali Anci, ecc. è emerso quanto segue:

1) che l'Amministrazione Comunale ha attivato una tipologia di Registro tramite la quale vengono iscritte nello stesso, le singole dichiarazioni dei soggetti residenti rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestanti l'avvenuta redazione della "dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti sanitari – testamento biologico", il luogo o il/i soggetto/i presso cui è conservato nonché il/i soggetti fiduciari al solo fine di fornire, nei limiti delle competenze dell'Ente Locale, una forma di documentazione della data di presentazione e della fonte di provenienza, senza la materiale raccolta dei "testamenti";
2) che tale tipologia di tenuta del Registro non appare contrastante con quanto affermato nella circolare di non sussistenza di competenza, in capo all'Ente locale, di elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte in tal senso potendosi ricondurre l'attività svolta alle funzioni amministrative del comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art. 13, comma 1, del Tuel);
3) che appare, comunque, opportuno adottare alcune modifiche alle modalità organizzative fissate con l'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2010, al fine di conformare ulteriormente la raccolta delle dichiarazioni sostitutive alla circolare piu' volte citata sia sotto il profilo di evitare che la tenuta del registro possa configurare un improprio esercizio di una esclusiva competenza dello Stato sia al fine di non causare un uso improprio delle risorse umane impiegate;

Ritenuto pertanto di provvedere ad una riattivazione del servizio in parola introducendo, nelle disposizioni organizzative unite alla delibera della Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2010, e che si ripetono, in allegato, anche alla presente sotto la lettera a), le necessarie integrazioni derivanti dai punti a. e b. come di seguito specificati:

a. di precisare che il Registro istituito dall'Amministrazione ha il solo scopo di fornire, nei limiti delle competenze dell'Ente Locale, una forma di documentazione della data di presentazione e della fonte di provenienza, con ciò non assegnando allo stesso alcuna finalità di attribuire ulteriore certezza giuridica a specifiche situazioni e pertanto rispettando il disposto della circolare più volte sopra richiamata;
b. di disporre, al fine di evitare i costi dell'utilizzo di risorse umane ed organizzative, di incaricare della tenuta del Registro di che trattasi il Sindaco e l'Assessore Comunale Fausto Gianelli che sarà munito di apposita delega;

Ritenuto inoltre:
- di rettificare, nel contempo, il "Documento programmatico sulla sicurezza" del Comune di Pavullo nel Frignano relativamente al trattamento in oggetto nominato "**Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – testamento biologico**" come da allegato c), unito alla presente anch'esso a farne parte integrante e sostanziale precisando, nel contempo che, in relazione al contenuto ed alla natura del Documento in parola, la versione integrale aggiornata dello stesso, viene conservata agli atti delle strutture comunali competenti;
- di precisare che l'Assessore Comunale Fausto Gianelli, in sede di delega verrà, nel contempo, designato "Incaricato del Trattamento" ex art. 30 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, quale Amministratore Accettante addetto alla tenuta e all'aggiornamento del "Registro";

Ritenuto altresì di procedere ad approvare, contestualmente, il nuovo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà appositamente rettificato in esito alle modifiche organizzative suddette e finalizzato specificamente alla gestione del procedimento in parola, anch'esso allegato, sotto la lettera b), alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto poi di fornire all'utenza, anche a mezzo del sito internet istituzionale, le opportune informazioni in merito alla decisione assunta;

Ritenuto comunque, infine, alla luce delle predette considerazioni di fare salva l'eventuale tempestiva ulteriore trattazione dell'oggetto, in esito ad eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sulla materia;

Atteso che la decisione in parola non comporta oneri finanziari, presenti e /o futuri, a carico dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Segretario Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1) di procedere, alla luce delle predette considerazioni che qui si intendono integralmente riportate, ad introdurre, nelle disposizioni organizzative unite alla delibera della Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2010, e che si ripetono, in allegato, anche alla presente sotto la lettera a), le necessarie integrazioni derivanti dai punti a. e b. come di seguito specificati:
   a. a precisare che il Registro istituito dall'Amministrazione ha il solo scopo di fornire, nei limiti delle competenze dell'Ente Locale, una forma di documentazione della data di presentazione e della fonte di provenienza, con ciò non assegnando allo stesso alcuna

finalità di attribuire ulteriore certezza giuridica a specifiche situazioni e pertanto rispettando il disposto della circolare più volte richiamata;

b. a disporre, al fine di evitare i costi dell'utilizzo di risorse umane ed organizzative, di incaricare della tenuta del Registro di che trattasi il Sindaco e l'Assessore Comunale Fausto Gianelli che sarà munito di apposita delega;

2) di procedere inoltre:
- a rettificare, nel contempo, il "Documento programmatico sulla sicurezza" del Comune di Pavullo nel Frignano relativamente al trattamento in oggetto nominato "**Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – testamento biologico**" come da allegato c), unito alla presente anch'esso a farne parte integrante e sostanziale precisando, nel contempo che, in relazione al contenuto ed alla natura del Documento in parola, la versione integrale aggiornata dello stesso, viene conservata agli atti delle strutture comunali competenti;
- a precisare che l'Assessore Comunale Fausto Gianelli, in sede di adozione dell'atto di delega di cui alla lettera b) del punto 1) che precede, verrà, nel contempo, designato "Incaricato del Trattamento" ex art. 30 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, quale Amministratore Accettante addetto alla tenuta e all'aggiornamento del "Registro";

3) di procedere, infine, ad approvare altresì il nuovo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà appositamente rettificato in esito alle modifiche organizzative suddette e finalizzato specificamente alla gestione del procedimento in parola, anch'esso allegato, sotto la lettera b), alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

4) di fornire all'utenza, anche a mezzo del sito internet istituzionale, le opportune informazioni in merito alla decisione assunta;

5) di precisare, inoltre che la presente deliberazione viene adottata anche in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sulla materia, con ciò riservandosi l'eventuale tempestiva ulteriore trattazione dell'oggetto nel caso l'evolversi della situazione lo rendesse necessario e/o opportuno.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione al quadro dispositivo suddetto;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.